



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 53

OGGETTO: L.R. N. 68/99 ART. 2 E L.R. 47/22 ART. 8/COMMA 2. LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSO DI TERRE GRAVATE DA DIRITTO DI USO CIVICO CON CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE. COMUNE DI ARCHI (CH) – ELENCO N. 1/2026 RA DEL 23/06/2026.

Data: 01/10/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: L.R. n. 68/99 Art. 2 e L.R. 47/22 Art. 8/comma 2. Legittimazione del Possesso di Terre gravate da Diritto di Uso Civico con contestuale Affrancazione del Canone. Comune di Archi (CH) – Elenco n. 1/2026 RA del 23/06/2026.

VISTE:

- la legge n. 1766/1927;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- la L.R. n. 25/1988;
- la L.R. n. 3/1998;
- la L.R. n. 68/1999;
- la legge n. 168/2017;
- la L.R. n. 47/2022.

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/612 del 18/09/2026 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi - Dipartimento Agricoltura ha approvato le richieste di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Archi (CH).

VISTO l'allegato "A" elenco n. 1/2026 RA datato 23/06/2026 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché i canoni annui di concessione da corrispondere al Comune di Archi, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone.

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 1/2026 RA datato 23/06/2026 sopra richiamato.

VISTA:

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005 e con l'art. 7 comma 2 della L.R. n. 47/2022;
- l'art. 8/2° comma della L.R. n. 47/22, nonché degli artt. 9 e 10 della Legge 1766/27;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 e n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determina del Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, della Direzione Agricoltura.

VISTO, in particolare, l'art. 3 comma 6 della L. n. 168/2017 e l'art. 2, comma 5 della L.R. n. 47/2022 (vincolo paesaggistico).

CONSIDERATO:

- che a seguito della entrata in vigore delle L.R. n. 47/2022 (*Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici*) il Comune di Archi – alla data di presentazione dell'istanza di legittimazione con contestuale affrancazione del canone - non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 8, comma 1 della stessa legge;

- che per effetto del successivo comma 2 del richiamato art. 8, le funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici restano in capo all'amministrazione regionale.

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27, L.R. n. 68/99 e della L.R. n. 47/22, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 1/2026 RA datato 23/06/2026.

DATO ATTO, altresì, che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso.

DECRETA

- 1) sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi (CH) a favore di n. 4 ditte, indicate nell'allegato "A" elenco n. 1/2026 RA datato 23/06/2026, formato da n. 2 facciate allegato alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/612 del 18/09/2026, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2) è fatto obbligo al Comune di Archi (CH), in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. 168/2017, riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 1/2026 RA datato 23/06/2026, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3) il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
- 4) è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- 5) la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da essi dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6) al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, con proprie determinazioni, a rettificare – con riferimento agli atti della procedura di legittimazione oggetto di pubblicazione da parte dell'ente comunale nelle forme di legge - eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali, nonché alla rettifica di quest'ultimi per variazioni derivate da frazionamenti / aggiornamenti;
- 8) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi, Ufficio Usi

Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Fabrizio Pisano
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPD021 SERVIZIO FORESTE E PARCHI
Sabatino Belmaggio
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Elena Sico
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 01/10/2026 17:52:01

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031